

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2906

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIABURRO, CARETTA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GALANTINO,
PRISCO, VINCI**

Disposizioni per la realizzazione di una piattaforma informatica con sistema *blockchain* per la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare e ittica

Presentata il 23 febbraio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tecnologia *blockchain* è recentemente assurta agli onori di cronaca a causa del suo impiego nelle « criptovalute », come i bitcoin, da tempo oggetto del dibattito pubblico. Questa tecnologia rappresenta, però, un'enorme opportunità anche per altri settori, più vicini alle istanze dei cittadini e, come più volte evidenziato dai *media*, da esperti informatici e da alcune organizzazioni di categoria, consente di usufruire di un registro di dati sicuro, di facile accesso, interrogabile e verificabile da chiunque, permettendo, quindi, di accedere a informazioni di processo e di transazione sostanzialmente incancellabili. Le voci registrate sono i cosiddetti « blocchi », concatenati in ordine cronologico e la cui integrità è garantita da specifici sistemi crittografici. In tal senso,

l'elemento forse più « rivoluzionario » di questa tecnologia, se si pensa alla sua applicazione nell'ambito della tracciabilità dei prodotti agroalimentari e ittici, è il fatto che a ogni nuova « transazione », intesa come « aggiornamento » dello stato del prodotto nella catena produttiva o distributiva, ogni voce registrata o « nodo » aggiorna la propria copia in modo da garantire informazioni integre e complete. Oltre alle diffuse iniziative a livello nazionale, occorre ricordare come l'Italia abbia aderito, in data 27 settembre 2018, alla *European Blockchain Partnership* (EBP), un'iniziativa nata su impulso della Commissione europea per costruire un'infrastruttura per lo sviluppo di servizi pubblici digitali basata sulla tecnologia *blockchain* (*European Blockchain Service Infrastructure* — EBSI)

e proprio in questo senso il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, il 28 settembre 2018, un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la selezione di trenta componenti del gruppo di esperti di alto livello per l'elaborazione della strategia nazionale sulle tecnologie basate su registri distribuiti (*Distributed Ledger Technologies* – DLT) e *blockchain*, dando un primo impulso istituzionale allo sviluppo di questo tipo di tecnologia. L'efficacia della tecnologia *blockchain* nella promozione delle filiere produttive e nel contrasto della contraffazione è stata già comprovata da molti produttori italiani nel settore vitivinicolo, in territori che spaziano dalla Lombardia alla Toscana e dal Piemonte alla Puglia. In tali casi, infatti, l'utilizzo di questa particolare tecnologia permette di tracciare ogni passaggio del ciclo di produzione del vino: dal terreno di coltivazione iniziale, alle viti utilizzate ai trattamenti fitosanitari, al contenuto dei solfiti aggiunti, creando una vera e propria « carta di identità » del prodotto, che permette addirittura di valutarne la sostenibilità ambientale e le peculiarità legate ai marchi di tutela (denominazione di origine controllata – DOC, denominazione di origine controllata e garantita – DOP, indicazione geografica protetta – IGP, denominazione di origine protetta – DOP). In pratica, per aver accesso a tutte le informazioni su ogni fase di produzione di un vino, il consumatore, mediante il proprio dispositivo mobile, dovrà solo consultare un apposito codice (ad esempio, *QR code*) posto sull'etichetta del prodotto. Considerati l'enorme valore strategico della tecnologia *blockchain* ai fini della tutela delle tipicità dei prodotti, la qualità delle sue informazioni e anche il suo possibile impiego in chiave di anticontraffazione, si ritiene necessario diffondere e valorizzare il suo impiego e non limitarlo, come succede attualmente nel nostro Paese, a pochi prodotti « di nicchia ». Nel Regno Unito, ad esempio, la tecnologia *blockchain* è impiegata per tracciare la filiera ittica. Mediante un semplice *short message service* (SMS) dal proprio cellulare i pescatori britannici attivano il percorso di tracciamento della filiera già nel momento in cui il pesce viene

portato a terra. L'SMS, infatti, attiva il primo anello della catena informativa, che viene immediatamente trasferito all'industria di trasformazione o distribuzione, permettendo di monitorare e di registrare tutti i passaggi successivi di trattamento del pesce su una piattaforma comune: dal trasporto alla trasformazione, dal *packaging* alla vendita. Da questo punto di vista gli eventuali sviluppi applicativi sono potenzialmente infiniti, da una migliore capacità di controlli antifrode a una valorizzazione delle pratiche produttive tipiche, dal potenziamento del turismo gastronomico alla valorizzazione del « *made in Italy* ». Questa banca di dati, se correttamente applicata a tutte le produzioni agroalimentari e ittiche, permetterebbe anche di accedere a un volume di informazioni in grado di far sviluppare nuove interfacce gestionali delle varie produzioni, semplificando il rapporto tra cittadino-produttore e pubblica amministrazione. Per questo motivo la presente proposta di legge prevede la realizzazione di una piattaforma informatica con sistema *blockchain* che coinvolge tutti gli operatori della filiera agroalimentare e ittica dal punto di vista dell'offerta di informazioni (essi, infatti, dovranno inserire loro i dati nella piattaforma), e i consumatori, rendendo più diretto il rapporto tra produttore e consumatore finale. Data la flessibilità della tecnologia *blockchain*, inoltre, le possibilità di impiego e di sviluppo di questa piattaforma in un'ottica pubblica o privata sono innumerevoli, basti pensare alla maggiore qualità nell'indicazione dei valori nutrizionali dei prodotti agroalimentari e ittici e alla maggiore uniformità nei sistemi di etichettatura e di valorizzazione dei medesimi prodotti, essenziali per garantire l'efficacia del sistema. La presente proposta di legge è composta da sei articoli. L'articolo 1 delinea le finalità della legge, volta alla realizzazione di una piattaforma basata su tecnologia *blockchain*, cioè di una piattaforma informatica *open source* destinata alla creazione di registri pubblici di tracciabilità digitali basati su banche di dati distribuite, interconnesse, condivise e inalterabili, tali da garantire sia la trasparenza che il con-

trollo dei prodotti agroalimentari e ittici e della loro tracciabilità e rintracciabilità.

L'articolo 2 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provveda all'individuazione delle caratteristiche e degli aspetti tecnici, organizzativi e logistici della piattaforma informatica multifunzionale, la cui realizzazione e gestione sono affidate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Considerate la quantità di piattaforme esistenti nel settore privato e la differenza di protocolli informativi dovuti all'assenza di coordinamento in materia, si reputa necessario garantire l'uniformità della piattaforma e prevedere modalità chiare per la sua utilizzazione e per l'adesione a essa da parte di tutti i soggetti interessati, superando così l'attuale frammentarietà e incentivandone l'uso.

L'articolo 3 stabilisce che possono aderire alla piattaforma, in modo libero e gratuito, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti, tutti gli attori della filiera agroalimentare e ittica, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare (mediante appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma) nella piattaforma *blockchain* le informazioni di competenza relative ai propri prodotti. L'accesso libero e gratuito alla piattaforma *blockchain* viene garantito anche ai consu-

matori, singoli o associati, nonché a qualsiasi altro soggetto che possa averne interesse, a fini di consultazione delle informazioni di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e ittici. La consultazione avviene mediante idonei strumenti di comunicazione resi pubblicamente e gratuitamente disponibili, tra cui un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e applicazioni per dispositivi mobili. Il controllo e la supervisione sulle informazioni riportate sono attribuiti all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 4 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali promuova l'adesione alla piattaforma mediante l'erogazione, ai soggetti della filiera agroalimentare e ittica interessati, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria. L'importo e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un limite massimo annuo di risorse.

L'articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere la conoscenza, l'uso e l'adesione alla piattaforma, predisponga campagne informative e di sensibilizzazione sui servizi di tracciabilità e di rintracciabilità delle produzioni agroalimentari e ittiche.

L'articolo 6, infine, reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, la presente legge promuove e sostiene la realizzazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema di tracciabilità e di rintracciabilità, dal produttore al consumatore, dei prodotti della filiera agroalimentare e ittica. Il sistema di tracciabilità è realizzato mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica multifunzione con codice sorgente aperto *blockchain*, di seguito denominata « piattaforma », che, mediante la raccolta di dati sui processi di produzione dei prodotti, è finalizzata alla creazione di registri digitali pubblici e gratuiti di tracciabilità basati su banche di dati interconnesse, condivise, inalterabili e immutabili, in grado di garantire forme estese di trasparenza e di controllo, in autonomia, delle transazioni.

2. La piattaforma è destinata, in particolare, a fornire servizi di tracciabilità, di rintracciabilità e di controllo dei prodotti agroalimentari e ittici, compresi i prodotti a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a indicazione geografica protetta (IGP) e a denominazione di origine protetta (DOP), al fine di favorire l'accesso da parte dei consumatori alle informazioni relative all'origine e alla provenienza, alla natura, alla composizione e alla qualità del prodotto, attraverso l'intera catena produttiva, dal produttore al consumatore finale, assicurando la massima trasparenza e valorizzando le produzioni locali, nonché tutelando la qualità dei prodotti da eventuali contraffazioni.

Art. 2.

(Caratteristiche e realizzazione della piattaforma)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per sviluppare una tecnologia basata su un

linguaggio crittografico sicuro e non cancellabile, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'individuazione:

a) dei principi, delle finalità e del disciplinare della piattaforma;

b) dei requisiti e dei livelli di prestazione tecnica, di sicurezza, di affidabilità e di accessibilità della piattaforma;

c) dei presupposti tecnici e organizzativi necessari alla realizzazione della piattaforma nonché delle modalità di raccolta, di memorizzazione e di consultazione delle informazioni;

d) delle modalità di adesione alla piattaforma da parte di nuovi soggetti, anche mediante proprie risorse informatiche;

e) degli *standard* uniformi dei contenuti informativi da condividere con gli utenti mediante la piattaforma;

f) dell'interfaccia e delle modalità di interconnessione informativa tra la piattaforma, il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e i sistemi di certificazione di qualità di sistema e di prodotto utilizzati nella filiera agroalimentare e ittica, compresi eventuali sistemi *blockchain*;

g) delle specifiche tecniche necessarie per garantire l'applicazione della piattaforma ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e ittici di cui all'articolo 1, comma 2;

h) delle modalità di accesso e di fruizione della piattaforma;

i) di un contrassegno grafico della piattaforma ai fini dell'utilizzo della stessa da parte degli attori della filiera agroalimentare e ittica di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione

del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali affida la realizzazione e la gestione della piattaforma mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Possono contribuire alla realizzazione della piattaforma, anche mediante sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili, tutti i soggetti pubblici e privati interessati, dotati delle risorse informatiche stabilite dal decreto di cui al comma 1.

5. Agli oneri relativi alla realizzazione della piattaforma si provvede nel limite massimo di 3.000.000 di euro per l'anno 2021.

Art. 3.

(Adesione alla piattaforma)

1. Possono aderire alla piattaforma, ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e ittici di cui all'articolo 1, comma 2, tutti gli attori della filiera agroalimentare e ittica, intendendo per tali gli operatori economici coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione, nella trasformazione e nella distribuzione dei medesimi prodotti, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici stabiliti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. L'adesione avviene in forma libera e gratuita. I soggetti aderenti sono tenuti a inserire e ad aggiornare nella piattaforma, attraverso appositi strumenti informatici resi gratuitamente disponibili dal gestore della piattaforma stessa, le informazioni di competenza relative ai propri prodotti, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, compresi il luogo d'origine e di provenienza delle materie prime e di loro lavorazione, la coltivazione, la lavorazione nelle aziende agricole, la distribuzione e lo stoccaggio del prodotto nei punti vendita.

2. Possono accedere alla piattaforma, ai fini della consultazione delle informazioni

di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e ittici di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i consumatori, singoli e associati, nonché tutti gli altri soggetti interessati. A tale fine, sono resi pubblicamente e gratuitamente disponibili idonei strumenti di comunicazione, tra i quali un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché applicazioni per dispositivi mobili.

3. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali controlla il rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1, da parte dei soggetti che contribuiscono alla realizzazione della piattaforma nonché dei soggetti che accedono a essa.

Art. 4.

(Contributi)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, promuove l'adesione ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e ittici attraverso l'erogazione, ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, interessati a partecipare alla piattaforma, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria ad aderire alla medesima piattaforma. A tale fine, ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) stabilisce la dotazione tecnica ammessa ai contributi;

b) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 6, l'importo dei contributi;

c) stabilisce le modalità per la concessione dei contributi, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché gli eventuali casi di revoca e di decadenza.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 nonché alla verifica dell'effettivo utilizzo dei contributi erogati, trasmettendo annualmente un'apposita relazione alle Camere.

3. I contributi erogati ai sensi del presente articolo sono cumulabili con altre tipologie di contributo previste da norme europee, statali e regionali. Essi sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono notificati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri relativi ai contributi di cui al presente articolo si provvede nel limite massimo di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 5.

(Campagne di promozione e comunicazione istituzionale)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere la conoscenza, l'utilizzo e l'adesione alla piattaforma, nonché la consapevolezza in merito ai processi produttivi, predispone apposite campagne di informazione, di formazione e di sensibilizzazione sui servizi di tracciabilità e di rintracciabilità delle produzioni agroalimentari e ittiche in favore dei consumatori e degli attori della filiera agroalimentare e ittica.

2. Agli oneri relativi alle campagne di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 3.000.000 di euro per

l'anno 2021, e degli articoli 4 e 5, rispettivamente pari a 1.000.000 di euro annui e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*, di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Dall'attuazione degli articoli 1 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0133870